**N. 00262/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 07203/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 7203 del 2012, proposto da:  Regione Puglia in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;

*contro*

Davide Maria Dioguardi, rappresentato e difeso dall'avv. Carlino Carrieri, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Matera in Roma, piazza Santiago del Cile n. 7; Comune di Trani in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;

*per l'ottemperanza*

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione III, n. 01445/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione per la determinazione del compenso per l'attività di commissario ad acta

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Davide Maria Dioguardi;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Di Lecce e Carrieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, rubricato al n. 520/12 il dr. arch. Davide Maria Dioguardi chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, in ordine all'istanza da lui proposta con atto di diffida e messa in mora notificato il 14 luglio 2011 per la determinazione del compenso per l'attività di commissario ad acta per l'adozione del piano regolatore generale del Comune di Trani da lui svolta in esecuzione della delibera della Giunta regionale della Puglia 3 agosto 1999, n. 1199, di conferimento del relativo incarico e di ogni conseguente dovere od obbligo risarcitorio derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei termini.

Il ricorrente riferiva che stante l’inerzia della Regione nella determinazione del compenso spettante per l’esecuzione del predetto incarico, aveva adito lo stesso Tribunale, ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971. Con sentenza n. 1724/2005, in accoglimento del ricorso, veniva nominato il commissario ad acta.

Con provvedimento n. 079/comm.acta/2005/001 in data 7 ottobre 2005, previo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine degli architetti, tale commissario giudiziale determinava il compenso in complessivi euro 190.238,63, oltre accessori di legge.

Avverso il menzionato provvedimento il Comune di Trani proponeva ricorso allo stesso Tribunale amministrativo, che, con sentenza n. 3509/2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato (decisione n. 171/2008), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Con ordinanza n. 163/2010 le Sezioni unite della Cassazione accoglievano il ricorso proposto dall’Amministrazione tranese, dichiarando la giurisdizione del g.a., stante la discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso dovuto, secondo i parametri generici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6339/1994.

Riassunto allora il ricorso già iscritto al n. 189/2006 R.G., con sentenza 13 aprile 2011 n. 584, il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, per un verso, annullava il provvedimento n. 079/comm.acta/2005/001 in data 7 ottobre 2005 e, per l'altro, ribadiva "l’attualità dell’obbligo della Regione Puglia di corrispondere all’arch. Dioguardi un compenso equo per l’attività prestata in esecuzione dell’incarico conferito con deliberazione G.R. 1199/1999, con spese a carico del bilancio del Comune di Trani, secondo i criteri di cui alla del. G.R. 6339/94".

Dopo tale pronuncia, l'interessato ha notificato il 14 luglio 2011 un apposito atto di diffida e messa in mora affinché la Regione Puglia determinasse il compenso relativo alla sua attività di commissario ad acta.

L'Amministrazione intimata è rimasta silente, sicché l'arch. Dioguardi ha nuovamente adito il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, ex art. 117 del codice del processo amministrativo, chiedendo, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, che venga ordinato al medesimo Ente di concludere il procedimento e che venga pronunciata condanna per risarcimento del danno da ritardo.

Con la sentenza in epigrafe, n. 01445 in data 16 luglio 2012, il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione III, accoglieva il ricorso, e, per l’effetto, ordinava alla Regione Puglia di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull'istanza di cui sopra, e, in specie, di determinare il compenso allo stesso spettante, con le modalità e i criteri individuati in motivazione.

Per l'ipotesi in cui, allo scadere del predetto termine, la Regione non avesse adempiuto, il Tribunale nominava, quale commissario ad acta, il Rettore del Politecnico di Bari, conferendogli facoltà di delega, per provvedere, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, entro i successivi 30 giorni, curando altresì la redazione e il deposito presso la segreteria del T.A.R. di apposita relazione sull'espletamento dell'incarico, corredata della pertinente documentazione.

Il Tribunale condannava inoltre la Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.000,00, quale risarcimento del danno per ritardo.

2. Avverso la predetta sentenza, nella sola parte in cui dispone la condanna al risarcimento del danno da ritardo, la Regione Puglia propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7203/12, contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto, “*in parte qua*”, del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’arch. Davide Maria Dioguardi chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2012.

3. L’appello è infondato.

La Regione appellante sostiene, in sostanza, che il ritardo di cui si tratta non può esserle imputato a causa della complessità del contenzioso che si è sviluppato, della mancanza di collaborazione del Comune di Trani e dell’ambiguità della domanda dell’odierno appellato, che ha chiesto la liquidazione del compenso anche per la redazione del piano, alla quale hanno invece provveduto altri professionisti, mentre egli ha solo curato il procedimento amministrativo di adozione.

La doglianza non può essere condivisa.

Invero, deve essere rilevato come nella specie si discuta di un ritardo davvero irragionevole, in quanto la pratica è stata espletata in circa tredici anni, e l’interessato ha dovuto proporre ben due diffide a provvedere.

La Regione, dal suo canto, non ha fornito risposta nemmeno all’ultima diffida, notificata il 14 luglio 2011.

In tale situazione di evidente negligenza, che emerge con particolare immediatezza dall’inerzia serbata sull’ultima diffida, la Regione non può pretendere che il suo ritardo possa essere giustificato in qualsiasi modo.

Le giustificazioni avanzate, relative al rapporto con il Comune di Trani e con l’appellato, rafforzano anzi tale conclusione, in quanto dimostrano come la Regione abbia omesso di attivare un proficuo contraddittorio con l’interessato, in modo da ottenere il necessario chiarimento della sua istanza e la documentazione necessaria al suo supporto.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 7203/12 lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)